

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3136

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Disposizioni in materia di procedimenti finanziati
con i fondi del *Next Generation EU*

Presentata il 25 maggio 2021

ONOREVOLI DEPUTATI! — In una situazione straordinaria di grave crisi, quale è quella che il nostro Paese sta vivendo, la presente proposta di legge intende dare impulso al settore degli appalti, intervenendo su due istituti, il ricorso giurisdizionale amministrativo e l'abuso d'ufficio, al dichiarato fine di dare certezze in tempi rapidi all'azione amministrativa ed evitare di paralizzare l'azione delle pubbliche amministrazioni e degli operatori economici.

La proposta consta di tre articoli.

L'articolo 1, in materia di giustizia amministrativa, prevede che, nei procedimenti finanziati con i fondi del *Next Generation EU*, l'unica tutela conseguibile sia quella risarcitoria per equivalente, al fine di salvaguardare l'interesse all'esecuzione di un affidamento, anche qualora sia stato presentato un ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione di tale affidamento e que-

sto venga sospeso o annullato dal giudice amministrativo.

Al comma 1 si prevede di estendere anche agli appalti derivanti dall'attuazione del *Next generation EU* l'ambito di applicazione dell'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, attualmente limitato agli appalti relativi alle infrastrutture strategiche.

Il comma 2 dispone che le medesime disposizioni si applichino anche alle opere riguardanti il dissesto idrogeologico e alle opere a rete, mentre il comma 3 obbliga le stazioni appaltanti a prevedere, tra le spese impreviste, le somme eventualmente da risarcire, nei limiti dell'utile potenziale.

Nei bandi di gara per l'appalto di opere pubbliche o lavori pubblici, in aggiunta a quanto segnatamente previsto dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e da quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il quadro economico dovrà necessariamente contenere, per la definizione del costo complessivo dell'opera, la voce « Ristoro Contenziosi », pari al 10 per cento del costo complessivo; le risorse previste saranno finalizzate al ristoro di eventuali imprese o consorzi di imprese concorrenti che, avendo fatto ricorso amministrativo o giurisdizionale, abbiano visto accolto il ricorso o, nel caso non sussistesse alcuna contestazione o il ricorso venisse respinto, utilizzate come somme per imprevisti.

La proposta si pone nel pieno rispetto del principio fondamentale della tutela giurisdizionale espresso dall'articolo 113 della Costituzione, il quale, come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 160 del 2019, « correttamente interpretato, non è diretto ad assicurare in ogni caso e incondizionatamente una tutela giurisdizionale illimitata e invariabile contro l'atto amministrativo, spettando invece al legislatore ordinario un certo spazio di valutazione nel regolarne modi ed efficacia ».

Inoltre, come affermato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 49 del 2011, l'esclusione della tutela costitutiva di annullamento e la limitazione della protezione giurisdizionale al risarcimento per equivalente non è un'opzione sconosciuta al nostro ordinamento. Si tratta, al contrario, di una scelta che corrisponde a una « tecnica di tutela assai diffusa e ritenuta pienamente legittima in numerosi e delicati comparti », tra i quali l'ambito del diritto del lavoro.

L'articolo 2 introduce, con riguardo all'applicazione della disciplina dell'abuso d'uf-

ficio di cui all'articolo 323 del codice penale, come modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, una deroga nei confronti dei funzionari della pubblica amministrazione, tranne le ipotesi di condotta premeditata.

Premesso che è fuori discussione la volontà del legislatore di tutelare i valori fondanti dell'azione della pubblica amministrazione, che l'articolo 97 della Costituzione indica nel buon andamento e nella imparzialità, non è possibile parimenti ignorare che oggi si richiede che la condotta produttiva di responsabilità penale del pubblico funzionario sia connotata, nel concreto svolgimento delle funzioni o del servizio, dalla violazione di regole cogenti per l'azione amministrativa, quali risultino fissate dalla legge (non rilevando dunque i regolamenti né eventuali fonti subprimarie o secondarie) in termini completi e puntuali. Da ciò consegue il lineare corollario della limitazione della responsabilità penale del pubblico funzionario, qualora le regole comportamentali gli consentano di agire in un contesto di discrezionalità amministrativa, anche tecnica, da intendersi nel suo nucleo essenziale come autonoma scelta di merito, effettuata all'esito di una ponderazione comparativa tra gli interessi pubblici e quelli privati dell'interesse primario pubblico da perseguire in concreto.

La disposizione introduce, nello specifico, un ambito applicativo più ristretto relativamente alle attività svolte nell'ambito dei procedimenti finanziati con i fondi del *Next Generation EU* e connesse alle procedure di spesa relative ai contributi da erogare, escluse le cennate ipotesi di condotta premeditata.

L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

—

Art. 1.

*(Disposizioni in materia di ricorsi
giurisdizionali amministrativi)*

1. I contratti finanziati e gli acquisti effettuati con i fondi del *Next Generation EU* sono da considerarsi infrastrutture strategiche ai fini dell'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle opere riguardanti il dissesto idrogeologico e alle opere di infrastrutture a rete.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 le amministrazioni aggiudicatrici stanziando, nell'ambito delle spese imprevedute del quadro economico, l'eventuale ammontare di un possibile risarcimento e, in caso di soccombenza, rilasciano altresì attestazione di qualificazione di cui al titolo II della parte II del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 2.

(Disposizioni in materia di abuso d'ufficio)

1. Per i fatti commessi nello svolgimento delle attività connesse alle procedure di spesa relative ai contributi del *Recovery Fund* e nell'ambito dei procedimenti finanziati con i fondi del *Next Generation EU*, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio non è punibile ai sensi dell'articolo 323 del codice penale.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



18PDL0145910